

**COMUNE DI PARONA**

(Provincia di Pavia)

COPIA**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero

63

Data

03.10.2012**CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO
OGGETTO: (CAMPI DA CALCIO E ACCESSORI)
ALLA SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A.S.D. PARONA.**L'anno **duemilaDODICI** il giorno **TRE** del mese di **OTTOBRE**alle ore **20,30** nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di leggeSu numero **5** componenti risultano**PRESENTI**

- 1) **COLLI SILVANO** – Sindaco
- 2) **BIANCHI GIANBATTISTA** – Vicesindaco
- 3) **GALLI MONICA** – Assessore
- 4) _____
- 5) _____

Totale presenti N° 3

ASSENTI

- 1) **FERRETTI GIUSEPPE** – Assessore
- 2) **SOMMI MAURO** – Assessore
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

Totale assenti N° 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale.: **PIZZOCCHERO D.ssa MARIA LUISA**

Il Presidente Sig.: **COLLI SILVANO** nella sua qualità di **Sindaco** dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dall'Assessore ai Lavori Pubblici, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale avente il seguente oggetto: **“CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO (CAMPI DA CALCIO E ACCESSORI) ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. PARONA”**;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

RICHIAMATA la propria deliberazione di G.C. n. 22 del 09.02.2006 con la quale veniva è stato approvato il nuovo Piano Organizzativo e Gestionale per l'attribuzione delle responsabilità di gestione dei servizi alle figure apicali presenti all'interno della pianta organica del Comune;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 94 del 16.09.2011 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 1 del 18.01.2012 relativa alla modifica del suddetto Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 18 del 06.07.2012 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 39 del 23.07.2012 relativa alla modifica della suindicata delib. della G.C. n. 22 del 09.02.2006 ed all'autorizzazione ai responsabili degli uffici e servizi all'assunzione degli impegni di spesa sul bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO e PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con voti tutti favorevoli,

DELIBERA

- 1) **La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;**
- 2) **Di approvare la seguente proposta di deliberazione presentata dall'Assessore ai lavori Pubblici allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che si riassume nell'oggetto seguente: “CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO (CAMPI DA CALCIO E ACCESSORI) ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. PARONA”;**
- 3) **Di concedere alla Società A.S.D. Parona l'uso e la gestione dei campi da calcio e strutture adiacenti del complesso sportivo comunale in Via Case Sparse per Cilavegna il tutto regolamentato da apposita convenzione;**
- 4) **Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente come parte integrante e sostanziale per la concessione degli impianti sopraccitati;**
- 5) **Di demandare ai rispettivi Responsabili dei servizi, per quanto di competenza, gli atti successivi per il perfezionamento tra le parti di detta convenzione.**



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ASSESSORATO INTERESSATO

PATRIMONIO

Assessore Sig
Bianchi Gianbattista

Firma:

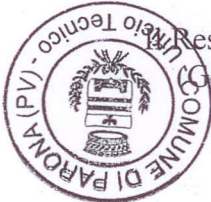


OGGETTO DELLA PROPOSTA	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO (CAMPI DA CALCIO E ACCESSORI) ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. PARONA.
TESTO DELLA PROPOSTA	▪ Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Società sportiva dilettantistica Parona (A.S.D. Parona) pervenuta in data 22.06.2012 prot. 2939 in cui avanzava richiesta di avere la disponibilità degli impianti sportivi in oggetto al fine di continuare l'attività di promozione dello sport in genere, sul territorio comunale già intrapresa dalle precedenti associazioni quali U.S. Parona poi confluita in Parona – ProVigevano; ▪ Dato atto che, come si evince dallo statuto allegato alla presente proposta, la Società richiedente non ha finalità di lucro si propone di "promuovere lo sport come strumento di maturazione personale e di impegno sociale ecc."; ▪ Dato atto che è stato predisposto schema di convenzione "per la concessione in uso dei campi da calcio e strutture adiacenti ecc.", qui allegata come parte integrante e sostanziale della presente proposta; ▪ Vista la normativa vigente in materia; PROPONE ▪ Di concedere alla Società A.S.D. Parona l'uso e la gestione dei campi da calcio e strutture adiacenti del complesso sportivo comunale in Via Case Sparse per Cilavegna il tutto regolamentato da apposita <u>convenzione</u>;

	▪ Di approvare lo schema di convenzione qui allegata come parte integrante e sostanziale della presente proposta per la concessione degli impianti sopraccitati; ▪ Di demandare ai rispettivi responsabili dei servizi, per quanto di competenza, agli atti successivi per il perfezionamento tra le parti di detta convenzione.
--	---

Allegati alla Proposta	- Schema di convenzione - Lettera A.S.D. Parona
---------------------------------------	--

In relazione all'Oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime: ☒ PARERE FAVOREVOLE ☐ PARERE CONTRARIO in quanto:..... ☐ PROPONE di dichiararla immediatamente eseguibile Data <u>03/10/2012</u>  Responsabile del Servizio (Geom. Piero Saino) <i>Piero Saino</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: ☐ PARERE FAVOREVOLE ☐ PARERE CONTRARIO in quanto:..... Data _____ Il Responsabile del Servizio

SCRITTURA PRIVATA

COMUNE DI PARONA (PV)

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO E STRUTTURE ADIACENTI DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE IN VIA CASE SPARSE PER CILAVEGNA

L'anno duemiladodici il giorno () del mese di in Parona presso la sede Municipale del Comune di Parona sita in Piazza Signorelli n.1 ,

TRA

Il **COMUNE DI PARONA** – Piazza Signorelli, 1 – nella persona di _____ Qualifica _____, domiciliato per la carica presso la sede municipale, il quale agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Parona, C.F. 83001230180, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

E

A.S.D. PARONA, P. IVA e C.F. 92012410186, nella persona del Presidente pro tempore Sig. nato a il, di seguito denominata Associazione) con sede legale in Via Case Sparse per Cilavegna n.3.

Premesso

Che con deliberazione n° ____ del _____ è stato concesso all'A.S.D. Parona l'uso e la gestione delle strutture di proprietà comunale site in Via Case Sparse per Cilavegna a Parona;

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Si approvano specificatamente le premesse che si intendono far parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per quanto non allegato, che le parti dichiarano espressamente di conoscere esonerandone la relativa lettura.

Articolo 2

Il Comune di Parona concede all'A.S.D. Parona che accetta, l'utilizzo e la gestione delle seguenti strutture ed impianti sportivi di proprietà comunale:

- a) un campo da calcio ed aree verdi comprese nel perimetro della recinzione, recinzione del complesso, verde ornamentale interno al complesso;
- b) campo da calcio per allenamento, ivi incluso impianto di illuminazione;
- c) immobile ove sono collocati spogliatoi, docce e locali annessi

L'Associazione dichiara di aver preso visione dei beni e di averli ritenuti idonei all'uso richiesto e detenerli come spazi adeguati ed omologati per il gioco del calcio nei campionati in cui risultano iscritte le proprie squadre oltre a tutte quelle attività con questo compatibili e di rinunciare ad ogni garanzia per vizi occulti ad esclusione di quanto stabilito nell'art. 1229 del c.c.

Articolo 3

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione della presente e scade il 31/07/2017

Alla scadenza del detto periodo il rapporto si intende integralmente risolto di diritto senza possibilità di tacita proroga.

L'Amministrazione, presenti i presupposti di legge, si riserva la facoltà di rinnovare la presente convenzione, previa adozione di relativo provvedimento, congruamente motivato, a seguito di accordi con il concessionario.

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione, con preavviso di non meno di trenta (30) giorni da notificarsi all'Amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La durata della Convenzione può cessare prima di tale scadenza comunque con l'estinzione dell'associazione, precisando comunque che il Comune potrà esigere l'immediata restituzione dei beni anche prima del termine di scadenza prestabilito. Nel caso di ritardo il comodatario corrisponderà all'Associazione comodante € 30,00 per ogni giorno di ritardo.

È espressamente vietato il rinnovo tacito e/o la cessione e/o il subentro del contratto di comodato ad altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno.

Articolo 4

La violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionali assunti dall'Associazione comporteranno la risoluzione del contratto qualora:

- L'associazione realizzi opere edilizie non autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- Avvengano modifiche agli scopi istituzionali dell'Associazione. Non comporterà la risoluzione del contratto il fatto che prima della scadenza della presente Convenzione per motivi imprevedibili, si modifichi la denominazione dell'Associazione o si verifichi lo scioglimento di questa a fronte di creazione di una nuova Associazione avente gli stessi scopi istituzionali e le stesse finalità sociali. In tal caso il comune di Parona, previa verifica d'invariabilità degli scopi istituzionali e delle finalità perseguite dalla nuova Associazione, procederà a prendere atto dell'avvenuta variazione;
- L'Associazione stessa ponga in essere atti che in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità sociali per le quali l'impianto è stato affidato;
- Siano disattesi gli impegni assunti con la presente Convenzione.
- Siano destinati i beni ad usi diversi da quelli previsti nella presente convenzione

La risoluzione di diritto della Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del C.C. è dichiarata, previa diffida, con atto da trasciversi a spese del Comune di Parona e da notificarsi nelle forme di rito all'Associazione.

Articolo 5

Saranno a carico dell'Amministrazione Comunale:

- Le utenze luce – acqua – gas;
- Interventi di manutenzione straordinaria

Articolo 6

Saranno a carico dell'Associazione Sportiva:

- Gli interventi di manutenzione ordinaria di tutte le strutture concesse

La Concessionaria s'impegna a mantenere l'impianto affidatogli con cura e la massima diligenza, in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poterlo riconsegnare al Comune, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità.

La Concessionaria si obbliga a non destinare l'impianto ad altri usi che non siano quelli previsti.

Alla restituzione degli impianti l'amministrazione Comunale si riserva il diritto di essere risarcita dei danni qualora il deterioramento sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nella presente convenzione, salvo che l'Associazione Sportiva provi che il danno non è a lei imputabile.

Articolo 7

Il Comune di Parona ha piena facoltà di disporre, verificata la disponibilità con la concessionaria, nelle giornate e nelle ore libere, della struttura affidata per uso esclusivo delle scuole cittadine, in orari che non intralcino il normale svolgimento delle attività della società medesima.

La Concessionaria dovrà comunicare annualmente al Comune gli orari degli allenamenti, e quello delle società sportive e gruppi amatoriali, che faranno uso annuale dell'impianto.

Articolo 8

L'uso dell'impianto da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti potrà essere autorizzata dall'Associazione concessionaria, secondo i seguenti criteri di priorità:

Utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale;

Attività delle scuole di ogni ordine e grado;

Attività per disabili;

Utilizzo connesso all'attività formativa di base;

Utilizzo da parte di gruppi o associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, etc;

Utilizzo da parte di singoli cittadini.

Nelle giornate e ore libere da attività, le società sportive o gruppi di cittadini non di Parona, possono richiederne l'uso, facendo apposita domanda al Concessionario.

La Concessionaria dovrà usare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto usando la diligenza del buon padre di famiglia rimanendo la stessa responsabile verso l'amministrazione Comunale per danni alle strutture e cose.

Articolo 9

Il Comune e l'Associazione sportiva s'impegnano a compiere incontri periodici di verifica dell'attività svolta. Tali incontri avverranno a richiesta delle parti e comunque con frequenza almeno semestrale.

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni dell'impianto in oggetto della presente concessione. Qualora si rendessero necessari lavori, la concessionaria dovrà avanzare formale richiesta di esecuzione e gli stessi dovranno essere debitamente autorizzati per iscritto dal Comune.

E' consentito alla Concessionaria, previa autorizzazione scritta dal Comune, l'installazione di attrezzature tecniche di natura sportiva e ricreativa al fine di rendere la struttura più funzionale e fruibile dal maggior numero di cittadini.

La Concessionaria è autorizzata ad eseguire in forma sonora, visiva e audiovisiva, la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti.

Articolo 10

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione o all'attuazione della presente Convenzione saranno devolute a un collegio di tre arbitri, uno indicato dal Sindaco, un altro dall'Associazione mentre un Terzo, con funzione di Presidente, sarà scelto di comune accordo dai due membri designati. In caso di disaccordo sarà scelto dal Presidente Tribunale di Vigevano.

Il collegio dovrà decidere secondo diritto.

Articolo 11

Sono a carico dell'affidatario le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto.

Articolo 12

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si intendono richiamate e applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia e alle disposizioni del Codice CIVILE.

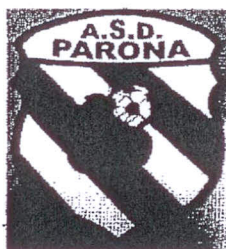
Articolo 13

Il presente atto stipulato in forma di scrittura privata è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26.11.1986 n. 131 e successive modifiche con onere a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Concessionario
A.S.D. Parona

Comune di Parona



COMUNE DI PARONA
22 GIU. 2012
PROT. N. 2939
Cat. Classe Fava.

**VIA CASE SPARSE N°3
27020 PARONA (PV)**

**Spett. Sindaco di Parona
Spett. Assessore allo Sport**

OGGETTO : Incontro per Convenzione

In riferimento all'Oggetto la Società **A.S.D. Parona**, come stabilito nei vari incontri tenutisi tra i nostri rappresentanti e l'Amministrazione Comunale

COMUNICA

Si fa seguito alla precedente nota del 06 Aprile 2012 per trasmettere fotocopia dello statuto costitutivo di questa società, le cui finalità principali sono la promozione sul territorio comunale dello sport in genere, in continuazione con la vecchia **U.S. Parona** confluita poi in **Parona&ProVigevano**.

In particolare con la ProVigevano viene continuata la collaborazione per il settore Giovanile, scopo primario della società

CHIEDE

pertanto di avere la disponibilità degli impianti sportivi per una durata da stabilire in sede d'incontro, impegnandoci fin d'ora ad accettare ed a provvedere alla corretta gestione della struttura secondo le normative di codesta amministrazione.

Certi di un riscontro positivo rimaniamo disponibili per ulteriori chiarimenti e fattiva collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi i nostri cordiali saluti.

A.S.D. Parona

IL PRESIDENTE

STATUTO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA

1. È costituita la A.S.D. PARONA
(denominazione sociale)
associazione sportiva dilettantistica (di seguito denominata Società sportiva) senza fine di lucro con sede a
PARONA - VIA VASO STARS - CIVILIA N° 3
2. La Società sportiva non persegue fini di lucro, promuove lo sport come strumento di maturazione personale e di impegno sociale, si impegna ad organizzare attività sportive dilettantistiche nonché attività didattica e di avvio alla pratica degli sport dilettantistici, aderisce al Centro Sportivo Italiano, del quale rispetta lo Statuto e i Regolamenti, può praticare le discipline sportive e le attività sportive dallo stesso proposte e organizzate. La Società sportiva, inoltre, rispetta lo Statuto e i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La Società sportiva può anche affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del CONI delle quali parimenti si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti.
3. I colori sociali della Società sportiva sono BIANCO/AZZURRO
4. La durata della società è illimitata e ne possono fare parte quanti ne condividono le finalità e i principi, ne accettano lo Statuto e versano le quote sociali previste.
5. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è ammessa l'appartenenza associativa a tempo determinato, fatte salve le norme sul vincolo sportivo. La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità e motivato provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio regionale dei Probiviri e, in ultima istanza, al Collegio nazionale dei Probiviri del C.S.I.
6. Gli organi della Società sportiva sono: l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo.
7. La vita della Società sportiva è regolata dall'Assemblea dei soci che si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e l'elezione delle cariche sociali; l'assemblea, inoltre, può essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata allo stesso di almeno 1/3 dei soci. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tutte le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
8. L'assemblea si riunisce in via straordinaria per le modifiche allo Statuto, la deliberazione relativa al mancato rinnovo dell'affiliazione al C.S.I. e lo scioglimento della società sportiva. L'assemblea straordinaria è validamente costituita anche in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto e delibera validamente con la maggioranza di metà più uno dei presenti.
9. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche mediante consultazione scritta col consenso espresso dai soci per iscritto sulle singole delibere. Intervengono alle assemblee tutti i soci in regola con le quote sociali; possono votare e candidarsi alle cariche sociali i soci maggiorenni. Non sono ammesse deleghe.
10. Il presidente è eletto annualmente dall'Assemblea dei soci, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale della società sportiva. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o da altro componente del Consiglio Direttivo appositamente delegato.
11. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da componenti, eletti annualmente dall'Assemblea dei soci. In occasione della prima riunione il Consiglio elegge tra i suoi componenti uno o più vicepresidenti, il segretario e l'amministratore.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società sportiva. I componenti del Consiglio Direttivo non possono rivestire le stesse cariche presso altre Società sportive affiliate al C.S.I.
12. Il patrimonio della Società sportiva è costituito dalle quote di Iscrizione, dai corrispettivi versati dai soci per i servizi istituzionali, da contributi di enti pubblici e privati, da liberalità e da eventuali beni mobili e immobili di proprietà della Società sportiva ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
13. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti ai soci neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
14. In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art. 90 della L.282/2002 e successive integrazioni e modificazioni.
15. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

ATTO COSTITUZIONE

Il 10 / 11 / 2011 Nel comune di Parona in via Case Sparse per Cilavegna N° 3 si sono riuniti i signori:

Bova Massimiliano	B MVOMSM68A29C933S
Oliva Tommaso	LVOTMS63C03F206Q
Di Palma Massimiliano	DPLMSM73L15C872M
Comelli Stefano	CMLSFN65P30L872E
Melissano Giovanni	MLSGNN74R25D862B
Bova Marco	BVOMRC65R26E151E
Martarello Igor	MRTGRI79B02L872O

Per costituire un A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) senza finalità di lucro.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. BOVA MASSIMILIANO che a sua volta propone Segretario il Sig. DI PALMA MASSIMILIANO i quali accettano.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione della A.S.D. , ne legge lo statuto che dopo ampia discussione, viene posto a votazione e approvato all'unanimità'.

Lo statuto, conforme alle vigenti prescrizioni legislative, stabilisce che l'adesione alla A.S.D. è libera, che le cariche sociali sono elette su base democratica e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Il presidente prosegue con la lettura dello statuto del CONI. con sede in Roma in Largo Lauro De Bosis 15, illustrandone finalità e organizzazione e chiarendone la natura di Ente di promozione dello sport di base, nonché di associazione le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni e di associazione di promozione sociale iscritta nel relativo registro nazionale di cui alla legge 383/2000. Propone, quindi, l'associazione dell'A.S.D. al CONI.. La proposta viene approvata all'unanimità.

I presenti decidono inoltre che la A.S.D. venga denominata:

A.S.D. PARONA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA , con sede in Via Case Sparse per Cilavegna N° 3.

E provvedono alla nomina degli organi provvisori dell'Associazione Sportiva nelle persone di :

Bova Massimiliano - PRESIDENTE
Oliva Tommaso - VICEPRESIDENTE
Di Palma Massimiliano - SEGRETARIO
Melissano Giovanni - AMMINISTRATORE
Comelli Stefano - CASSIERE
Bova Marco - CONSIGLIERE
Martarello Igor - CONSIGLIERE

Firma dei Membri

Il Presidente

Il Vicepresidente

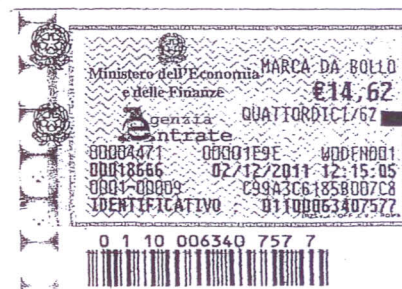
Il Segretario

L'Amministratore

Il Cassiere

Il Consigliere

Il Consigliere



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to COLLI Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa PIZZOCCHERO Maria Luisa

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 05.10.2012 al 20.10.2012

Addì 5 ottobre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIZZOCCHERO D.ssa MARIA LUISA

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

Addì 5 ottobre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIZZOCHERO D.ssa MARIA LUISA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐

Comunicata ai capigruppo consiliari il

05.10.2012

ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico Enti Locali

☐

E' divenuta esecutiva il

ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali

☐

Art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

☐

Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.